



Approvazione del modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

1.1. E’ approvato il modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, annesso al presente provvedimento (*allegato A*).

1.2 Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2008, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2004, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 agosto 2004, i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008 e del 24 luglio 2008.

1.3. Eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni e alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Composizione del modello di comunicazione

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le informazioni relative ai regimi di tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP, la firma della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

3. Modalità di presentazione della comunicazione

3.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1.1 è presentato in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, attraverso i canali Entratel o Fisconline. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

3.2. Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello di comunicazione secondo le specifiche tecniche contenute nell'*allegato B* al presente provvedimento. La trasmissione per via telematica è effettuata anche utilizzando il software denominato "*Regimi opzionali*", disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Motivazioni

Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede:

- agli articoli 115 e 116, un regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali. Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facoltà e della relativa disciplina sono state emanate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004;

- agli articoli da 155 a 161, un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime ("tonnage tax"). Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facoltà e della relativa disciplina sono state emanate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005;

- agli articoli da 117 a 142, del TUIR, un regime di tassazione di gruppo di imprese (consolidato fiscale). Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facoltà e della relativa disciplina, sono state emanate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, all'articolo 5-bis, comma 2, per le società di persone e imprenditori individuali la possibilità di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole applicabili alle società di capitali e agli enti commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 446.

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, agli articoli 115, 119, comma 1, lett. d), 155 del TUIR e all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le comunicazioni dell'opzione per i predetti regimi sono effettuate all'Agenzia delle entrate con le dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell'IRAP (quadro IS) presentate nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende, a seconda dei casi, esercitare o rinnovare l'opzione o confermare l'adesione ai regimi.

Pertanto, il presente provvedimento approva il modello di "COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP" con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax (articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione (articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004);

- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell'articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalità di presentazione e di trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato “*Regimi opzionali*”, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito Internet, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato B.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il

riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 aprile 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli da 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2005, recante disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR ("tonnage tax");

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 17 dicembre 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Rossella Orlandi